



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 10 del 2020, proposto da
- Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovanni Zucchi, con domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmen Ferri, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

- Provincia di Potenza, Carriero Angelo Vito non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comune di Potenza, Unità di Direzione “ Assetto del Territorio”, del 7 novembre 2019, sprovvista di numero di protocollo;

- del “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” e della delibera di C.C. n. 110 del 5.11.2019, con cui lo stesso regolamento è stato approvato;
- di ogni altro anteriore, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Telecom Italia s.p.a., con atto depositato il 7 gennaio 2020, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la disposta: «sospensione dei lavori di tutti gli impianti di cui non risultano ultimati i lavori e di quelli di cui il titolo abilitativo risulti efficace o presentato alla data del 5 novembre 2019», tra cui figura quello che la stessa sta installando nel fondo sito in Potenza, alla contrada Botte/Torretta, presso la strada provinciale n. 30 “Di Giuliano”, deducendo, da più angolazioni, la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Il Comune di Potenza, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 29 gennaio 2020 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Il Collegio, in assenza di espressa graduazione dei motivi operata dalla parte, ritiene di procedere alla disamina congiunta del primo e del quarto motivo di ricorso, avuto riguardo alla consistenza oggettiva delle censure nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico – giuridico e diacronico procedimentale (Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).

4.2. Si è ivi, in particolare sostenuto che la nota comunale impugnata, se letta in combinato disposto coll'art. 6 del “regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” (che non contempla un termine entro il quale il piano di localizzazione degli impianti debba essere approvato), nel disporre la sospensione dell'installazione: «di tutti gli impianti di cui non risultano ultimati i lavori e di quelli di cui il titolo abilitativo risulti efficace o presentato alla data del 5 novembre 2019», fino all'approvazione del cennato piano di localizzazione, finirebbe col determinare la: «possibilità di bloccare surrettiziamente a tempo indeterminato tutte le installazioni degli impianti di telecomunicazioni elettroniche, laddove, viceversa, la normativa statale e comunitaria di settore è improntata alla massima snellezza e celerità, perseguendo l'obiettivo di favorire l'installazione degli impianti nel minor tempo possibile, sì da realizzare al più presto il completamento della rete infrastrutturale, in modo da garantire all'utenza un servizio capillare ed efficiente», in violazione in tale senso anche i principi, di derivazione comunitaria, di tutela dell'affidamento e di stabilità dei rapporti giuridici, nonché della tendenziale irretroattività degli effetti dei provvedimenti amministrativi.

4.2.1. L'argomento merita condivisione, ancorché muovendo da una prospettiva parzialmente divergente rispetto a quella della ricorrente. Invero, non sussiste ultrapetizione nel caso in cui il giudice, nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, motivi la propria decisione con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti ovvero proceda ad autonoma ricerca delle norme sulle quali fondare la propria decisione (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2010, n. 13).

Occorre subito osservare che l'art. 21-quater, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che: « l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies*».

Ora, la nota comunale intimata, nel disporre: «la sospensione dei lavori di tutti gli impianti di cui non risultano ultimati i lavori e di quelli di cui il titolo abilitativo risulti efficace o presentato alla data del 5 novembre 2019», ha inteso, ancorché con formulazione non appropriata, incidere sugli effetti dei titoli edilizi su cui l'esecuzione delle opere in questione si fonda.

Ebbene, è evidente che alcun termine della disposta sospensione è espressamente indicato dalla nota medesima, in palese violazione del chiaro dettato legislativo innanzi richiamato.

Neppure può assumere valenza, a tal fine, l'aver fissato il venire meno degli effetti di sospensione in coincidenza coll'approvazione del piano di localizzazione degli impianti, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del regolamento di cui è cenno. In senso contrario, infatti, occorre osservare che l'art. 6 del medesimo regolamento proceduralizza le sole fasi istruttorie volte alla predisposizione del regolamento, ma non individua il termine ultimo entro cui tale normazione deve essere approvata dal Consiglio comunale, sicché anche il rinvio *ob relationem* a tale fase risulta inidoneo a colmare il già rilevato *deficit* di determinazione del lasso temporale massimo di durata del provvedimento.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza, non rendendosi così necessaria la relativa delibazione anche in termini di ammissibilità, avuto riguardo al carattere programmatico delle disposizioni regolamentari e all'assetta di atti di concreta e attuale determinazione di

obblighi di delocalizzazione dell'impianto della ricorrente. Per l'effetto, va disposto l'annullamento della nota comunale del 7 novembre 2019.

6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Potenza alla rifusione delle spese di lite in favore della società intimata, liquidando le stesse in € 2.000,00, (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 l'importo del contributo unificato resta a carico dell'Ente civico resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO